

Apple, il divieto di aiuti di Stato come strumento antielusivo

Fisco unionale

La sentenza della Corte Ue conferma la linea «pragmatica» di Bruxelles

L'intervento dell'Antitrust tende ad armonizzare i sistemi tributari nazionali

Eugenio della Valle

Una chiave di lettura “tecnica” della sentenza del 10 settembre della Grand Chamber sul caso Apple (si veda Il Sole 24 Ore di ieri, ndr), non del tutto inaspettata in dottrina nonostante talune pretese lacune istruttorie che sembrava viziassero la decisione della Commissione, è quella della conferma della rilevanza del principio di libera concorrenza (*arm's length*) nella lettura dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione e della funzione anti-elusiva che può assumere tale disposizione.

Essa, come noto, compone due differenti principi ossia, da un lato, il divieto di aiuti di Stato e i valori di fondo su cui lo stesso si basa, e, dall'altro, la sovranità fiscale degli Stati membri, principi di cui dovrebbe assicurare un equilibrato bilanciamento. Senonché la tendenza più recente nella sua prassi applicativa, in effetti, parrebbe quella di privilegiare i valori tutelati dal suddetto divieto, pervenendosi di fatto, mercè il combinato agire di Commissione e Corte di Giustizia Ue, ad una armonizzazione dei sistemi fiscali dei Paesi membri.

Ne è una conferma la sentenza in questione.

La vicenda è nota. Due società irlandesi del gruppo Apple, Asi e Aoe, al cui vertice si rinveniva la Apple Inc. statunitense, hanno fruito di un particolare regime per cui le società registrate in Irlanda, al verificarsi di certe condizioni, avrebbero potuto non essere considerate ivi residenti ed essere trattate fiscalmente come stabili organizzazioni delle corrispondenti controllanti (case madri) statunitensi, a loro volta titolari del diritto d'uso di proprietà intellettuale (licenze).

Per il tramite di due *ruling* preven-



Tra fisco e mercato. La Corte Ue ha definitivamente ingiunto all'Irlanda di recuperare 13 miliardi di euro di aiuti di Stato a Apple

DEDUZIONE INTERESSI BANCARI

Il principio di simmetria esclude l'indebito vantaggio fiscale

In relazione ai finanziamenti bancari erogati a soggetti Ires, il principio di simmetria - che prevede un trattamento fiscale speculare per gli interessi attivi e passivi - esclude l'esistenza di indebiti vantaggi fiscali. Lo ha chiarito l'agenzia delle Entrate con la risposta 169/2024, riguardo alla deduzione di interessi passivi relativi a un finanziamento bancario erogato a due holding per acquisire le azioni di una società già partecipata.

La questione affrontata dalle Entrate riguarda l'eventuale configurazione di una fattispecie di abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge 212/2000, nel contesto di un'operazione di riorganizzazione societaria di una società partecipata da tre soci persone fisiche appartenenti a famiglie diverse.

Uno dei soci ha manifestato l'intenzione di uscire dalla compagine sociale a seguito di divergenze

insanabili con gli altri soci rispetto alle strategie future della società. Pertanto, i soci interessati al proseguimento dell'attività imprenditoriale si sono offerti di acquistare le partecipazioni del socio uscente, a seguito della rivalutazione del relativo costo fiscale.

—Andrea Basi

—Raul-Angelo Papotti

[ntplusfisco.ilssole24ore.com](https://www.ilssole24ore.com)

La versione integrale dell'articolo

tivi, rispettivamente del 1991 e del 2007, le autorità fiscali irlandesi si sono accordate con il gruppo nel senso che i proventi conseguiti, siccome riferiti alla gestione della proprietà intellettuale, fossero imputati, sulla base del metodo di *transfer pricing* c.d. del Tnm, per la gran parte alle case-madri (società “apolidi”) statunitensi in ragione delle funzioni dalle stesse svolte ed in misura assai ridotta alle stabili organizzazioni irlandesi.

Con la decisione UE 2017/1283 del 30 agosto 2016 la Commissione Ue, muovendo dalla “dottrina Verstaeger”, ha ritenuto che i *ruling* in questione abbiano conferito un vantaggio selettivo ad Apple e che, di conseguenza, vi sia stata una violazione dell'articolo 107 Trattato. Ciò argomentando dalla prevalenza del principio di libera concorrenza sulla nor-

mativa domestica irlandese, principio ricavabile direttamente dall'articolo 107 siccome interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. La vincolatività del principio in esame, secondo la Commissione, decorrerebbe così dal 1973, anno di adesione dell'Irlanda all'Unione Europea e la sua corretta applicazione nella specie non avrebbe consentito di pervenire alla ripartizione dei profitti contemplata dai *ruling* non avendo le case madri statunitensi alcuna capacità operativa.

Su ricorso sia dell'Irlanda (causa



I ruling concessi da Dublino imputavano i proventi da proprietà intellettuale alle case madri statunitensi

T-778/16) che delle società irlandesi (causa T-892/16), con sentenza del 15 luglio 2020 la suddetta decisione è stata annullata dal Tribunale Ue (Settima Sezione ampliata). Ed invero, pur chiarendo che il principio di libera concorrenza non necessita di alcun fondamento domestico o convenzionale per poter essere invocato quale parametro di giudizio da parte della Commissione, in quanto principio radicato nello stesso diritto dell'Unione ed in specie nell'articolo 107, paragrafo 1, Tfu, il Tribunale si è espresso per l'annullamento per non avere, la Commissione, provato la sussistenza delle condizioni per attribuire tutte le funzioni aziendali (e i conseguenti utili) alle società irlandesi (approccio “per esclusione”), né di un vantaggio fiscale vietato.